

N. R.G. 150/2025

SENT 119-2025

REP 163-2025

L. CONT. 42-2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Ordinario di Lucca

Sezione civile – Ufficio Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Giacomo Lucente	Presidente
dott. Giampaolo Fabbrizzi	Giudice
dott. Giulia Simoni	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Letto il ricorso depositato, *ex art.* 268 CCII, da ROBERTO BORELLO (c.f. BRLRRT76M20E7150 e P.IVA n. 01693440461), diretto a ottenere l’apertura della liquidazione controllata nei confronti di ANTONINO GRAZIANO (c.f. GRZNNN74E12H501B), residente in Lucca, via Di Matraia n. 2275; esaminata la documentazione allegata e quella acquisita nel corso del presente procedimento; rilevato che il debitore non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione, eseguita mediante PEC ai sensi dell’art. 40, comma 6, CCII; ritenuta la competenza del Tribunale di Lucca in relazione alla residenza del resistente, che si presume essere il centro degli interessi principali dello stesso, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. b), CCII, non risultando dagli atti che il sig. Graziano eserciti attività d’impresa: dall’indirizzo PEC, il debitore risulterebbe essere un professionista iscritto all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Palermo; ritenuto che ricorrano tutti i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata nei confronti della parte resistente e, in particolare, che:

- il credito del ricorrente è provato dal decreto ingiuntivo n. 1679/2025, emesso dal Giudice di Pace di Lucca;

- il debitore non risulta costituire un'impresa c.d. maggiore per superamento dei limiti previsti dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;

-l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ammonta a oltre € 50.000,00, come risulta dalla dichiarazione di Intesa Sanpaolo s.p.a. ai sensi dell'art. 543 c.p.c. che, a fronte del tentativo di pignoramento mobiliare presso terzi intrapreso dall'odierno ricorrente, ha indicato un saldo insufficiente a causa di «*pignoramenti, precedentemente promossi in danno dell'esecutato sino alla concorrenza del maggior importo complessivo di € 50.067,34*», importo che si somma al debito verso il sig. Borello e verso l'Erario (cfr. informativa dell'AdER);

accertato altresì lo stato di insolvenza della parte resistente, in quanto la stessa non è in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;

ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza:

1. dall'incapacità di pagare un debito, seppure di modesto importo, come quello del ricorrente;
2. dalla pendenza, nei confronti del debitore, di più procedure esecutive;

rilevato che il resistente non ha eccepito, entro la prima udienza, l'impossibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori producendo idonea attestazione dell'OCC o la richiesta di tale attestazione, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII;

ritenuto, quindi, che debba essere dichiarata l'apertura della liquidazione controllata nominando un liquidatore;

P.Q.M.

Visti gli artt. 268 e 270 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14),

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di **ANTONINO GRAZIANO** (C.F. GRZNNN74E12H501B), residente in Lucca, via Di Matraia n. 2275;

NOMINA

Giudice Delegato il giudice dott. Giulia Simoni;

NOMINA

Liquidatore l'O.C.C. istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucca, nella persona della dott. Stefano Biancalana;

DISPONE

che la Cancelleria provveda alla notifica del presente provvedimento all'OCC e al professionista nominati;

ORDINA

al liquidatore:

- a) di attivare il domicilio digitale per le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- b) di predisporre, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, l'elenco aggiornato dei creditori e di notificare a questi ultimi la sentenza ai sensi dell'art. 270, comma 4, CCII;
- c) di completare l'inventario dei beni del debitore e di redigere il programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione – tale da assicurare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, CCII, la ragionevole durata della presente procedura - entro novanta giorni;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato da liquidatore giudiziale un termine di novanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza da parte del liquidatore (ai sensi dell'art. 270, comma 1, CCII) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere a quest'ultimo, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, mandando al liquidatore per l'esecuzione del presente provvedimento;

DISPONE

l'inserimento (a cura del liquidatore) della sentenza nel sito internet del Tribunale e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

ORDINA

per l'ipotesi in cui l'attivo sia composto da beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore

AVVISA

il liquidatore che al momento dell'accettazione dell'incarico - e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina - deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-*bis*, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *i.e.* di non essere legato da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ai sensi della

legge 20 maggio 2016, n. 76, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione (si intende per frequentazione assidua quella derivante da una relazione sentimentale o da un rapporto di amicizia stabilmente protrattosi nel tempo e connotato da reciproca confidenza, nonché il rapporto di frequentazione tra commensali abituali) e che, in caso di violazione di tale incumbente il Tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione.

Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 17/10/2025.

Il Giudice Relatore

dott. Giulia Simoni

Il Presidente

dott. Giacomo Lucente